

Forestas

Agentzia forestale regionale pro s'isvilupu de su
territoriu e de s'ambiente de Sardigna
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo
del territorio e dell'ambiente della Sardegna



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AVVISO PUBBLICO

Per la concessione, in rapporto precario di fida pascolo, per il periodo 01 Gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 all'esercizio del godimento erbatico del pascolo, nel rispetto del vigente "Regolamento per l'uso pascolivo dei terreni gestiti dall'Agenzia FORESTAS" approvato con Delibera Amministratore n. 07 del 08.02.2019.

PREMESSE GENERALI

Il Presente avviso è finalizzato alla raccolta delle richieste al fine di individuare i beneficiari delle concessioni di fide pascolo dei terreni del demanio forestale regionale gestiti dall'Agenzia Forestas.

Premesso che

L'agenzia Forestas Servizio Territoriale di Sassari, richiamato integralmente il "Regolamento per l'uso pascolivo dei terreni gestiti dall'Agenzia FORESTAS" approvato con Delibera Amministratore n. 07 del 08.02.2019, da qui in poi indicato "Regolamento" intende concedere a "fida pascolo" i terreni individuati di seguito:

TERRENI DEMANIALI GESTITI DALL'AGENZIA FORESTAS

- **Presidio Forestale demaniale Fiorentini n° 284,67 UBA da assegnare per un totale Ha 1491,96**
- **Presidio Forestale demaniale Sa Matta n° 252,16 UBA da assegnare per un totale Ha 504,33**
- **Presidio Forestale demaniale Anela n° 132, 04 UBA da assegnare per un totale Ha 952,76**
- **Presidio Forestale demaniale Monte Pisanu Bono n° 244,08 UBA da assegnare per un totale Ha 1547,57**
- **Presidio Forestale demaniale Monte Pisanu Bottidda n° 71,72 UBA da assegnare per un totale Ha 386,64**

TERRENI COMUNALI GESTITI DALL'AGENZIA FORESTAS

- **Presidio Forestale Comunale Monte Burghesu – Comune di Burgos n° 140,19 UBA da assegnare per un totale Ha 424,83**
- **Presidio Forestale Comunale Monte Burghesu – Comune di Bottidda n° 71,27 UBA da assegnare per un totale Ha 215,97**
- **Presidi Forestali Comunali Monte Artu e Monte Bassu – Comune di Illorai n° 412,31 UBA da assegnare per un totale Ha 1249,43**
- **Presidio Forestale Comunale Monte Bassu – Comune di Esporlatu n° 61,60 UBA da assegnare per un totale Ha 186,67**



Al fine di stabilire le UBA da assegnare è considerato:

- Per i terreni demaniali gestiti dall'Agenzia Forestas: il carico di riferimento delle UBA massime assegnabili stabilito dal piano forestale particolareggiato approvato con determinazione 176/2018 del D.G. dell'agenzia Forestas, "conclusione positiva conferenza servizi decisoria".
- Per i terreni comunali gestiti dall'Agenzia Forestas: il carico di riferimento definito dalle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (PMPF) approvate con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 24/CFVA del 23 agosto 2006

Art 1) Soggetti beneficiari

1. Possono presentare richiesta/manifestazione d'interesse finalizzata ad ottenere la concessione al pascolo gli allevatori che siano:

- a) imprenditori agricoli professionali (IAP), così come definiti ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile iscritti alla Camera di Commercio
- b) i coltivatori diretti definiti ai sensi degli artt. 6 e 7 della Legge n. 203/82 e ss.mm.ii. regolarmente iscritti al registro delle imprese ai sensi della vigente normativa
- c) le società agricole;
- d) le associazioni temporanee di scopo costituite dai soggetti di cui ai punti precedenti.
- e) le cooperative agricole e silvoforestali.

2. Nel caso delle associazioni temporanee di scopo, i requisiti devono essere posseduti da tutti gli associati all'atto della scadenza dell'avviso per la manifestazione di interesse e quindi dichiarati dal legale rappresentante.

3. I soggetti di cui ai punti precedenti dovranno inoltre dimostrare di possedere, alla data di scadenza dell'avviso, un numero di capi corrispondenti alle U.B.A. richieste da immettere nell'area richiesta come fide pascolo.

4. I soggetti di cui ai punti precedenti dovranno possedere a pena di esclusione la residenza da almeno 5 anni nel Comune in cui ricadono i terreni oggetto della concessione. Per le società agricole e le cooperative agricole e silvoforestali il requisito della residenza deve essere posseduto dall'amministratore o da uno dei soci.

Art. 2) Soggetti esclusi

1. Non possono presentare richiesta/manifestazione d'interesse finalizzata ad ottenere la concessione al pascolo gli allevatori che:

- a) coloro i quali si trovino in situazione di morosità, anche parziale, alla data di scadenza dell'avviso pubblico per eventuali terreni di proprietà dell'Amministrazione detenuti e/o gestiti a qualunque titolo;

Forestas

Agentzia forestale regionale pro s'isvilupu de su
territoriu e de s'ambiente de Sardigna
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo
del territorio e dell'ambiente della Sardegna



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b) coloro per i quali l'Amministrazione abbia iniziato procedimenti di recupero crediti o proposto domanda di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, o in relazione ai quali siano in atto vertenze per le quali sia stato esperito, senza esito positivo, il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 46 della legge n 203/82.**
- c) le aziende i cui titolari si siano resi responsabili di condotte illecite dove persona offesa risulti essere stata l'Amministrazione.**
- d) dipendenti dell'Agenzia Forestas che prestino la propria opera nei cantieri in cui ricade la concessione.**
- e) presenza contemporanea in capo al richiedente o suo associato, di concessioni per l'utilizzo di altri terreni da parte del Comune o altri Enti pubblici**

Art. 3) Durata della concessione

- 1. La concessione avverrà mediante apposito atto conforme alla vigente normativa, in cui siano stabiliti gli obblighi delle parti.
- 2. In relazione alle caratteristiche dei singoli lotti che verranno concessi, la durata della concessione è stabilita in distinte formule contrattuali:
 - a) durata annuale, con decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno;
 - c) per parti di anno, qualora la natura del soprassuolo e le esigenze di rinnovazione del soprassuolo o del cotico erboso richiedano un periodo di sospensione del pascolamento.

Art. 4) Modalità di partecipazione alla procedura per il rilascio di fida pascolo

L'Istanza di partecipazione alla concessione in marca da bollo da € 16.00 redatta dai soggetti beneficiari di cui all'art. 7 del Regolamento, dovrà essere trasmessa esclusivamente utilizzando l'apposito modello "Allegato A – Istanza Concessione di Fida Pascolo" scaricabile dal sito istituzionale di Forestas, contenente i dati richiesti (qualora si utilizzi il modello di inoltro per via telematica questo andrà firmato digitalmente) alle quali si evidenziano le generalità e la residenza del richiedente.

Le domande dovranno pervenire per singolo comune con l'indicazione della località in cui si intende far pascolare il bestiame e dovranno pervenire a pena esclusione entro le **ore 12.00 del 05 Novembre 2019**, al seguente indirizzo: Agenzia Forestas, via Roma 62 07100 Sassari, mediante servizio postale, con responsabilità in questo caso di recapito entro il termine suddetto interamente in capo ai mittenti, posta elettronica certificata all'indirizzo PEC protocollo.sassari@pec.forestas.it o consegna a mano all'ufficio protocollo dell'Agenzia, la seguente documentazione a pena esclusione:

- a) Dichiarazione di attività.**
- b) Numero e specie di capi di bestiame che si intende introdurre al pascolo.**



- c) Attestazione che il richiedente sia in regola con i pagamenti relativi all'anno 2019, qualora abbia avuto in concessione di fida pascolo dei terreni da parte della agenzia Forestas.
- d) Copia del registro di carico e scarico aziendale aggiornato dell'ultimo mese rilasciato dall'U.O. veterinaria competente con individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati;
- e) Copia di tutte le certificazione sanitarie obbligatorie ai sensi di legge in materia di polizia veterinaria ed in particolare del certificato veterinario rilasciato dalla ASL di appartenenza (ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954 n° 320 e ss.mm.ii.) da cui si evince che i capi, da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive o negativi da prove sierologiche.
- f) Copia del Documento di identità in corso di validità.
- g) Località indicativa in cui si intende pascolare tra quelle inserite nell'avviso;

I dati personali forniti saranno raccolti presso l'ufficio amministrativo Agenzia Forestas del servizio territoriale di Sassari, per le finalità del presente avviso.

Si allega l'informativa ai sensi del Capo III del Regolamento (EU) 2016/679 del 27 Aprile 2016 (GDPR)

Art. 5) Conclusione dell'atto di concessione di fida

1. Il Servizio Territoriale, verificata tutta la documentazione richiesta, procede alla nomina di una commissione tecnica interna formata da Funzionari della Agenzia Forestas che si avvarrà della collaborazione dei delegati dei Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.) che rappresentano gli allevatori di categoria operanti nel territorio di competenza delle fide pascolo. La commissione individuerà i beneficiari e le aree concesse, prioritariamente sulla base del criterio della storicizzazione del titolo, e successivamente previo parere del Direttore del Complesso forestale, nonché del CFVA nei soli casi previsti dalla normativa, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda invia al richiedente la comunicazione dell'accoglimento dell'istanza di fida pascolo indicante le somme da versare, secondo le modalità indicate dal richiedente all'atto dell'istanza.
2. Il richiedente, previa consegna dell'attestazione di avvenuto pagamento, a pena della decadenza della concessione stessa, procederà alla sottoscrizione di due copie dell'atto di fida e alla conseguente accettazione delle normative specificate nell'atto stesso.
3. Il Servizio Territoriale, verificata la documentazione, provvederà:
 - a) ad inviare copia della concessione al Complesso Forestale di competenza, al C.F.V.A. per l'attività di vigilanza, al/ai Comune/i territorialmente competente/i;
 - b) inserire i dati relativi al contratto per la fatturazione nel programma preposto ed emettere fattura del pagamento ricevuto entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.